



## TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale collegiale nella seguente composizione:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| dott. Andrea Milesi       | Presidente        |
| dott.ssa Federica Meloni  | Giudice           |
| dott.ssa Giulia Zoncheddu | Giudice estensore |

ha pronunciato il seguente:

### DECRETO

Premesso che con ricorso depositato in data 24/12/2025, la società Industrie Emiliana Parati S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto istanza di fissazione del termine per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, cui è seguito, nei termini stabiliti dal Tribunale e prorogati con decreto del 9/4/2026, il deposito tempestivo della proposta e del piano di concordato in continuità aziendale, a cui è seguita una richiesta di chiarimenti con provvedimento collegiale del 30/6/2026; rilevato, che la società, con memoria autorizzata del 16/7/2026, ha depositato un *addendum* al piano avente ad oggetto (i) la precisazione delle modalità di liquidazione della società controllata di diritto russo FOPI; (ii) l'elaborazione dello "scenario di sensitività", che contempla l'ipotesi del mancato realizzo dell'importo del credito vantato da IEP nei confronti di FOPI e descrive gli effetti di tale eventualità sulle modalità di rimborso dei creditori concordatari; acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale dott. Cesura, come prescritto dall'art. 47 c. 1 CCII, emesso a seguito del deposito del piano ed aggiornato successivamente alle integrazioni da ultimo apportate dalla società conseguentemente ai chiarimenti richiesti dal Collegio; valutata, innanzitutto, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria aggiornata, da ultimo, al 31/7/2026; ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, nonché infine anche con riguardo alla proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, ai sensi dell'art. 88 CCII, nei due scenari ipotizzati dalla società proponente ("base" e "di sensitività"); ritenuto che il piano sia conforme alle previsioni dell'art. 87 c. 1 e 2 CCII;



rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87 c. 3 CCII, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede:

- nello “scenario base”, caratterizzato dalla liquidazione della società russa FOPI e la vendita dei suoi *asset*, con stima di recupero di circa 1 milione sul credito vantato da IEP nei confronti della controllata: (a) la continuità aziendale diretta, e il pagamento dei debiti concorsuali (nelle misure indicate) mediante i flussi di cassa generati dalla sola gestione corrente; (b) la prosecuzione della produzione esclusivamente presso gli impianti di Casalmaggiore; (c) la (eventuale) dismissione di immobili civili non strategici; (d) la stipula e l'esecuzione della transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII; (e) l'efficientamento produttivo con la riduzione strutturale dei costi fissi, la revisione del portafoglio prodotti e la riorganizzazione commerciale con sbocco verso mercati meno esposti al rischio geopolitico; (f) il mantenimento dell'affidamento factoring con Generalfinance S.p.A; (g) la suddivisione dei creditori in 18 classi di 16 aventi diritto di voto, con ripristino dell'equilibrio aziendale con piano di rimborso ai creditori esteso fino a 7 anni;
- nello “scenario di sensitività”, connotato dal mancato rimborso del credito vantato dalla società nei confronti di FOPI: le stesse assunzioni ed azioni dello scenario base; la medesima suddivisione in classi e le medesime percentuali di soddisfacimento per ciascuna classe, con la differente variabile del tempo, in quanto il ripristino dell'equilibrio aziendale prevede un piano di rimborso ai creditori esteso fino a 12 anni;

ritenuta la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui agli artt. 84 c. 6 e 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

reputato, inoltre, che l'affiancamento dello “scenario di sensitività” allo “scenario base” consenta al ceto creditorio di poter esprimere un voto informato che tenga conto anche del verificarsi dell'ipotesi in cui il credito di IEP verso FOPI non venga rimborsato e delle conseguenze di tale eventualità;

ritenuta, in conclusione, l'ammissibilità della proposta di concordato e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché vista la proposta di soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, anche ai fini della conservazione dei valori aziendali e dei posti di lavoro;

reputato, infine, di accogliere la richiesta di proroga delle misure protettive, formulata dalla società, per ulteriori otto mesi, al fine di inibire l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari nei confronti del patrimonio della società nel tempo necessario per consentire ai creditori di esprimere il proprio voto sulla proposta concordataria ed al Tribunale di assumere le conseguenti determinazioni; visti gli artt. 47 ss. e 84 e ss. CCII;

**P.Q.M.**



- a) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo della società INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.P.A. (C.F. 01856650203), con sede in Casalmaggiore (CR), via Case Sparse n. 21;
- b) NOMINA giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Giulia Zoncheddu;
- c) CONFERMA il commissario giudiziale nella persona del dott. Michele Cesura;
- d) STABILISCE la data iniziale del 23/11/2026 e la data finale del 23/12/2026 per l'espressione del voto dei creditori, da effettuarsi a mezzo PEC all'indirizzo dedicato alla procedura che il commissario comunicherà secondo le indicazioni di cui al punto seguente;
- e) FISSA termine di giorni 15 per la comunicazione del piano e del presente provvedimento ai creditori, a cura del commissario giudiziale, mediante avviso contenente i requisiti di cui all'art. 104 c. 2 CCII;
- f) FISSA il termine perentorio pari a giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del Tribunale della ulteriore somma di € 105.000,00 pari (sommato a quanto già depositato nella fase "prenotativa") circa al 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura. La somma dovrà essere versata sul c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del commissario giudiziale, già aperto nella fase in bianco e su cui già è confluito il primo versamento a titolo di fondo spese;
- g) ORDINA la comunicazione del presente decreto, a cura della cancelleria, al P.M. ed ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;
- h) ORDINA la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;
- i) ONERA parte debitrice di depositare ogni 30 giorni una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e su altre eventuali circostanze rilevanti ai fini della corretta informazione del commissario e del ceto creditorio;
- j) PROROGA le misure protettive, richieste da INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.P.A. e già concesse dal Tribunale, per una durata di ulteriori 8 mesi a decorrere dalla precedente scadenza, da individuarsi nella data del 27/5/2026.

Così deciso a Cremona nella Camera di Consiglio dell'1 settembre 2026

Il Presidente  
dott. Andrea Milesi

